

STATUTO SOCIALE

edizione 2023





coop

Novacoop

DAL 1854 CI GUIDANO GLI STESSI PRINCIPI

Porta aperta

Chiunque può diventare
Socio della Cooperativa

Una testa, un voto

Tutti i Soci contano
in ugual misura

Solidarietà intergenerazionale

La Cooperativa non ha fini
di speculazione privata

Utilità sociale

La Cooperativa promuove
lo spirito di solidarietà
e mutualità



Statuto Nova Coop Società Cooperativa

Titolo I - Denominazione, sede, durata, oggetto	4
Titolo II - Soci	6
Titolo III - Capitale sociale e Bilancio	11
Titolo IV - Requisiti mutualistici	12
Titolo V - Assemblee	13
Titolo VI - Presidi Soci	18
Titolo VII - Consiglio di Amministrazione	18
Titolo VIII - Collegio Sindacale	21
Titolo IX - Controllo contabile	22
Titolo X - Strumenti finanziari	22
Titolo XI - Arbitrato e disposizione finale	23

Regolamento Dei Presidi Soci 24

Con Annesso Regolamento Per La Nomina Della Commissione Elettorale, Del Consiglio Di Amministrazione, Del Collegio Sindacale E Del Coordinatore Di Presidio

Regolamento Per La Nomina Della Commissione Elettorale, Del Consiglio Di Amministrazione, Del Collegio Sindacale E Del Coordinatore Di Presidio 29

Regolamento Raccolta Di Prestito Sociale 33

Allegato 40

Regolamento del Prestito Sociale delle Cooperative ai sensi dell'articolo 40 Lettera B), dello Statuto di Legacoop Nazionale



STATUTO NOVA COOP **Società Cooperativa**

TITOLO I **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO**

Art. 1 - Denominazione

È costituita la società cooperativa di consumo denominata Nova Coop società cooperativa.

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici, senza fini di speculazione privata previsti dall'Art. 45 della Costituzione.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega nazionale delle Cooperative e mutue ed all'Associazione Nazionale Cooperative di consumatori.

Si conforma altresì ai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei valori delle cooperative di consumatori.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Vercelli (VC).

Art. 3 - Durata

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2100, prorogabile a termine di legge.

Art. 4 - Scopi e oggetto

La Cooperativa si propone di:

- fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
- tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative;
- promuovere e favorire lo spirito di previdenza dei soci;
- promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale;
- promuovere e organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
- contribuire a tutelare l'ambiente;
- intervenire a sostegno dei paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali disagiate.

Per il conseguimento dei predetti scopi, la cooperativa intende realizzare, nell'ambito di una progettualità unitaria con altre cooperative, anche a livello europeo e internazionale, le seguenti attività:

- a) l'acquisto per la vendita al dettaglio a soci e non soci di generi alimentari e non, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e di sicurezza dei prodotti;

b) la promozione di una idonea attività di controllo di qualità e sicurezza dei prodotti in vendita nonché di tutela dell'ambiente avvalendosi di strutture interne ed esterne;

c) la produzione, manipolazione e trasformazione dei beni predetti per il conseguimento dello scopo di cui al precedente punto a);

d) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione.

Per realizzare più ampie finalità mutualistiche ed una maggiore tutela dei consumatori, la cooperativa si ripromette - usando i magazzini per il rifornimento dei suoi esercizi - di vendere all'ingrosso ad altre cooperative di consumo socie nonché a società purché controllate da essa stessa o dalle predette cooperative socie.

In relazione all'attività mutualistica e al perseguimento degli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la Cooperativa prevede di:

a) effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci che possono acquistare anche tramite familiari o conviventi che ne esibiscono la tessera;

b) ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 20;

c) promuovere e tutelare lo spirito di previdenza dei soci anche attraverso la raccolta di finanziamenti dai soci stessi, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento. È categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, tranne che con gli strumenti finanziari di cui al successivo art. 49;

d) assicurare una idonea informazione sull'attività sociale e favorire la partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa, segnatamente attraverso le assemblee separate e i Presidi Soci;

e) diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà cooperativa.

Per l'attuazione degli scopi sociali la Cooperativa può stipulare tutti i contratti e compiere tutte le operazioni e gli atti necessari od utili, e svolgere tutte le attività di seguito elencate:

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre società cooperative; aderire ad altri enti ed organismi economici anche con scopi consortili o fideiussori; costituire e assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) compiere operazioni finanziarie, accendere mutui a tassi ordinari e agevolati e concludere qualsiasi altra operazione finanziaria idonea al conseguimento dell'oggetto sociale, escluso per tali ambiti di attività ogni rapporto con il pubblico;

c) esercitare attività di intermediazione assicurativa, nonché, nei limiti consentiti dalla legge, attività di agente in attività finanziaria ai sensi dell'art. 128 quater del Testo Unico Bancario ed in particolare con le modalità previste dal comma 8 del predetto art. 128 quater,





nonché l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione tra i quali la stipula a condizioni favorevoli di convenzioni con enti finanziari, bancari, previdenziali e assicurativi, per conto dei propri soci, assistendoli nella stretta applicazione delle convenzioni stesse;

d) commercializzare in Italia prodotti petroliferi e non, attività di acquisto e vendita, attraverso la gestione di stazioni di servizio per automezzi comprese le attività connesse ed accessorie;

e) promuovere, progettare, realizzare e organizzare centri commerciali ed in genere moderne strutture di distribuzione commerciale, realizzare studi riguardanti l'attività commerciale e più in generale del terziario;

f) produrre e gestire la pubblicità, la promozione delle vendite e delle animazioni in genere, lo svolgimento di ricerche di mercato e più in generale di attività di marketing e di merchandising, prestare servizi di consulenza tecnica agli operatori commerciali;

g) curare la gestione e la direzione amministrativa di centri commerciali con la fornitura di tutti i servizi a ciò correlati;

h) assumere incarichi di intermediazione immobiliare e di gestione immobiliare per conto di terzi, di amministrazione e di condominio.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi.

TITOLO II SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci i consumatori capaci di agire, le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, con l'esclusione di quanti esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali.

Art. 6 - Domanda

L'Aspirante socio persona fisica presenta la domanda di ammissione, anche in modalità telematica, conformemente alle istruzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda di ammissione dell'Aspirante socio persona fisica deve contenere le seguenti informazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio;

b) ammontare della quota che si intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;

c) impegno ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) ulteriori dati ed informazioni eventualmente richiesti nelle suddette istruzioni, nel modulo cartaceo di domanda o in sede di compilazione della domanda in modalità telematica.

La domanda di ammissione di aspirante socio non persona fisica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la denominazione, la sede e l'attività effettivamente esercitata, l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere nonché l'impegno ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e deve essere corredata dall'estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Accertata l'esistenza dei requisiti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 6, il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione del socio e ne cura l'annotazione nel libro dei soci. La delibera di rigetto, adeguatamente motivata, è comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.

In caso di accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione assembleare ed ammette l'aspirante socio.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione dei nuovi soci, illustrandone le ragioni.

Art 8 - Obblighi e facoltà dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della quota sottoscritta e delle eventuali successive sottoscrizioni in aumento;
- b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
- c) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.

I soci hanno altresì il diritto/dovere di partecipare alla vita sociale e di cooperare, almeno con cadenza annuale, con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi, all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

Art. 9 - Diritti amministrativi dei soci

I soci hanno il diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari nonché di ottenerne estratti a loro spese.

Un ventesimo dei soci può richiedere di esaminare, per il tramite di un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo se esiste.

I diritti previsti dai due precedenti commi non spettano ai soci in mora





per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti delle obbligazioni verso la società.

Art. 10 - Scioglimento del rapporto sociale

Il rapporto con il socio si scioglie per recesso, esclusione, morte o, nel caso di persona giuridica, per estinzione.

Art. 11 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Sono cause di recesso:

- a) il dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;
- b) l'impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la perdita dei requisiti per l'ammissione;
- d) il divieto di trasferimento della quota, alle condizioni di cui all'art. 2530 c.c.

Per i casi non previsti dai commi precedenti, il recesso è subordinato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La richiesta di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e agli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che può proporre opposizione al tribunale di Vercelli.

Il recesso comporta lo scioglimento del rapporto sociale e dei rapporti mutualistici ed ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione, fatto salvo l'art. 12 bis che segue, è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- a) interdetti, inabilitati che abbiano subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
- b) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed in particolare agli obblighi e ai doveri dell'art. 8 che precede, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che, senza giustificato motivo, neppure dopo formale intimazione degli Amministratori, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti stabiliti nell'art. 6 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa per qualsiasi altro titolo;
- d) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili;

e) che commettano fatti lesivi dei diritti della Cooperativa o che arrechino danni materiali o morali alla stessa;

f) che, in quanto persone giuridiche, enti o associazioni, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

L'esclusione comporta la perdita dei diritti spettanti al socio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14.

La delibera di esclusione è comunicata al socio, che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale di Vercelli.

Art. 12 bis - Esclusione dei soci inattivi

Il Consiglio di Amministrazione, conformandosi a quanto stabilito dalla specifica normativa, procede annualmente all'esclusione del Socio che, nel corso dell'esercizio sociale precedente, in via alternativa e per almeno un anno:

a) non abbia partecipato all'Assemblea e agli organismi territoriali;

b) non abbia acquistato beni o servizi;

c) non abbia intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari quale, ad esempio, il prestito sociale.

In considerazione della particolarità di queste ipotesi di esclusione, la cui adozione è prevista per legge, le deliberazioni collettive in materia di esclusione dei soci inattivi potranno, in alternativa a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto, essere comunicate tramite pubblicazione su apposito spazio sul sito web della Cooperativa evidenziando esclusivamente i numeri di carta socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione. Di tale comunicazione può essere altresì dato avviso mediante le ulteriori forme di comunicazione rivolte ai soci di volta in volta ritenute più opportune.

Fermo il diritto di impugnazione della delibera di esclusione a sensi dell'art. 2533 c.c., il socio escluso, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito web, potrà fornire in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa, contestualmente domandando la revoca del provvedimento di esclusione. Il C.D.A. provvede in ordine alla domanda di revoca entro 90 giorni.

In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione, l'interessato potrà, entro 60 giorni, dalla comunicazione, attivare il procedimento di arbitrato previsto dall'art. 50 dello statuto sociale per ottenere la riammissione a socio della cooperativa.

Art. 13 - Riammissione e reintegro

Il Consiglio di Amministrazione delibera la riammissione e il reintegro dei soci. Non possono essere riammessi i soci esclusi ai sensi del precedente art. 12 lettera e).

Non è dovuto il versamento di una nuova quota sociale salvo che la quota originaria sia stata già rimborsata ovvero acquisita alla riserva legale.





Non potranno essere riammessi soggetti che siano stati esclusi da soci della cooperativa, fatta eccezione per quelli esclusi per inattività a sensi dell'art. 2533 c.c., o che abbiano esercitato il recesso per più di due volte nel corso degli ultimi 36 mesi.

Art. 14 - Rimborso di quota

I soci receduti o esclusi e gli eredi di quelli deceduti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate; è in ogni caso escluso il riconoscimento di maggiori valori a titolo di avviamento.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza del proprio eventuale credito, decorre dall'approvazione del bilancio di esercizio in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale e si prescrive decorsi cinque anni.

Art. 15 - Trasferimento di quota

La quota non può essere trasferita per successione a causa di morte o 10 per atto tra vivi, nel qual caso si applica l'art. 2530 c.c., ultimo comma.

Art. 16 - Misure di Trasparenza

Al fine di rafforzare le misure di trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche, la Cooperativa assicura ai propri soci l'accesso, anche attraverso il proprio sito web oltre che al bilancio compreso di nota integrativa, alle seguenti ulteriori informazioni riferite all'ultimo esercizio sociale:

- ai rapporti relativi agli sconti a loro esclusivamente applicati, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale ed il numero dei soci che ne hanno beneficiato;
- alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore dei soci ed ai relativi costi;
- alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore delle comunità ed ai relativi costi.

Ogni anno la cooperativa, in seguito all'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte dell'Assemblea generale dei soci, oltre a pubblicare sul sito web le informazioni di cui al comma 1, contestualmente le rende fruibili sul proprio house organ e, laddove istituiti nei principali punti vendita, anche su appositi corner informatici.

È rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, così come diverse modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività svolte dalla cooperativa stessa.

CAPITALE SOCIALE E BILANCIO

TITOLO III

Art. 17 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è costituito dall'ammontare complessivo delle quote sottoscritte e versate dai soci.

Art. 18 - La quota

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

È fatto salvo il valore delle quote sottoscritte alla data del 31 dicembre 2003.

L'Assemblea ordinaria può elevare il limite minimo della quota per i nuovi soci.

La quota è nominativa, non può essere sottoposta, con effetti verso la Cooperativa, ad esecuzione, pegno o altro vincolo a favore di terzi.

Art. 19 - Bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'assemblea entro i termini previsti dal successivo art. 28.

Le relazioni al bilancio degli Amministratori e dei Sindaci indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli Amministratori e i Sindaci hanno l'onere di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza, cioè lo svolgimento dell'attività della cooperativa prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi delle vendite di beni e servizi ai soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite di beni e servizi ai sensi dell'art. 2425 c.c., primo comma, punto A1.

Art. 20 - Ristorno

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui valore la misura del ristorno è proporzionata.

La somma complessiva del ristorno non può eccedere la quota di avanzo di gestione, proporzionale alle vendite realizzate con i soci e riportate in bilancio.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.

Art. 21 - Utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sugli utili annuali destinandoli:

- 1) in misura non inferiore al 30% a riserva legale;
- 2) in misura del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo



della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Qualora l'assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:

- a) a riserva indivisibile, ordinaria o straordinaria;
- b) ad aumento gratuito della quota di capitale sociale nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- c) alla corresponsione ai soci di un dividendo in misura non superiore a quella stabilita dal successivo art. 22.

TITOLO IV **REQUISITI MUTUALISTICI**

Art. 22 - Dividendi

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Art. 23 - Interessi

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 24 - Riserve indivisibili

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 26 - Clausole inderogabili

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione è deliberata dall'Assemblea generale straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci rappresentati dai delegati.

ASSEMBLEE

Art. 27 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono precedute dalle Assemblee separate.

Art. 28 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli Amministratori;
- nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, sussistendo la giusta causa, provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e, sussistendo la giusta causa, provvede alla sua revoca;
- conferisce incarico alla società di revisione per la certificazione del bilancio di esercizio;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- adotta i regolamenti, non costituenti parte integrante del presente statuto, predisposti dal Consiglio di Amministrazione per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa e i suoi rapporti con i soci;
- nell'anno precedente la scadenza delle rispettive cariche sociali, nomina la commissione elettorale che formerà la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ed i Coordinatori di Presidio.

L'Assemblea deve essere convocata:

a) almeno una volta l'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine è di centottanta giorni se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; gli Amministratori segnalano nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

c) dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art 2406 c.c..

d) dagli Amministratori o, in loro vece, dai Sindaci entro trenta giorni dalla richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 5% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta, ovvero da due terzi dei Direttivi dei Presidi Soci, limitatamente alle materie di loro competenza.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli



Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione dagli stessi predisposta.

Ferme restando le prerogative loro attribuite dal diritto di intervento in Assemblea, i soci hanno anche diritto di far pervenire alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea Generale, domande sui temi indicati all'ordine del giorno.

Gli Amministratori sono tenuti a rispondere a tali domande prima dell'Assemblea Generale o durante il suo svolgimento.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea indicherà, in ogni caso, le modalità e il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea indicherà, altresì, il termine e le modalità con le quali il Consiglio di Amministrazione provvederà a rispondere ai quesiti eventualmente preventivi.

Art. 29 - Assemblea Straordinaria

Assemblea straordinaria delibera su:

- 1) modificazioni dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 41;
- 2) nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 3) ogni altra materia attribuita dalla legge.

Art. 30 - Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal Comune nel quale ha sede la Società, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima assemblea separata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul quotidiano a maggiore diffusione del luogo dove la cooperativa ha la sede legale.

L'avviso di convocazione sarà inoltre comunicato ai Soci in via aggiuntiva ed integrativa attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (esempio, sito internet), laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo.

L'Assemblea generale si compone dei delegati, espressi dalle Assemblee separate; possono assistervi anche i soci non delegati che siano intervenuti in queste ultime. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti delegati che rappresentino la metà più uno dei soci della cooperativa; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci rappresentati dai delegati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci rappresentati dai delegati presenti.

L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con i medesimi quorum, salvo quanto previsto dal precedente art. 26.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Cooperativa o dal



Vice presidente; in mancanza sono presiedute da un socio eletto a maggioranza.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni ottenute da ciascun punto all'ordine del giorno nelle Assemblee separate. L'Assemblea elegge il segretario tra i Consiglieri di Amministrazione o i funzionari della Cooperativa e due scrutatori. Nelle Assemblee generali straordinarie il Notaio funge da segretario.

Il Segretario redige e sottoscrive insieme al Presidente il verbale delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. dagli Amministratori, dal Collegio Sindacale nonché dai soci assenti, dissenzienti, astenuti nelle assemblee separate solo a condizione che, senza i voti espressi dai delegati nelle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Art. 31 - Assemblee separate

L'Assemblea generale, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere preceduta dalle Assemblee separate, che il Consiglio di Amministrazione convoca con il medesimo avviso dell'Assemblea generale, contenente le stesse materie che vi saranno trattate, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di ventiquattro ore, le modalità d'intervento e di voto nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea generale, con indicazione del loro numero per ciascuna Assemblea separata, e per l'eventuale costituzione, rinnovo o modifica del Direttivo di Presidio Soci. Per garantire la più ampia partecipazione, le Assemblee separate sono convocate per ciascun Presidio Soci; nei Presidi con più punti vendita il Consiglio di Amministrazione può convocare più Assemblee separate. È facoltà del Consiglio di Amministrazione raggruppare i Presidi Soci in più Assemblee separate secondo criteri di razionalità.

In ogni caso deve svolgersi almeno una assemblea separata in ogni Provincia, salvo il caso di Province in cui il numero di soci sia inferiore a cinquecento.

L'Assemblea separata, per consentire un maggior numero di interventi, può deliberare un tempo massimo per ciascuno di essi che in ogni caso non può essere superiore a 10 minuti. L'Assemblea separata, presieduta alternativamente dal Presidente o dal Vice Presidente o da membro consiglio di Amministrazione o da un componente del Direttivo di Presidio Soci o da un funzionario di cooperativa, nomina due o quattro scrutatori ed un segretario, scelto tra i componenti il Direttivo di Presidio, o un funzionario della Cooperativa, il quale redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscrive





insieme al Presidente. Il Presidente dell'Assemblea separata, accertata l'identità e la legittimazione dei Soci intervenuti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare a verbale. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano. In prima convocazione l'Assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci che la compongono, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 32 - Diritto di voto

Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi; ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

L'espressione del voto è palese ed è consentita al socio che interviene all'Assemblea separata ai sensi dell'art. 31.

L'espressione del voto da parte dei soci fisicamente presenti in Assemblea separata (ossia, i soci che intervengono in presenza all'Assemblea separata) avviene per alzata di mano.

L'espressione del voto, inoltre, può avvenire per corrispondenza, anche elettronica, oppure con modalità telematica ovvero, ancora, mediante altri mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano l'identificazione del socio votante. Dette modalità di espressione del voto, tuttavia, sono consentite esclusivamente a condizione che il Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione di convocazione delle Assemblee separate, le abbia espressamente stabilite e che le stesse siano specificatamente indicate nell'avviso di convocazione delle Assemblee separate.

Il voto per corrispondenza, anche elettronica, oppure con modalità telematica ovvero, ancora, mediante altri mezzi di comunicazione a distanza è esercitato con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate nell'avviso di convocazione delle Assemblee separate.

Il voto per corrispondenza, anche elettronica, oppure con modalità telematica ovvero, ancora, mediante altri mezzi di comunicazione a distanza è esercitato direttamente dal socio o dal suo delegato e deve pervenire alla Cooperativa entro i termini, in ogni caso antecedenti alle date previste per ciascuna Assemblea separata in prima convocazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e specificatamente indicati nell'avviso di convocazione delle Assemblee separate.

I voti pervenuti oltre i termini indicati dall'avviso di convocazione delle Assemblee separate si considerano come non pervenuti e, pertanto, non sono computati né ai fini della costituzione dell'Assemblea separata né ai fini della votazione.

Il voto per corrispondenza, anche elettronica, oppure con modalità telematica ovvero, ancora, mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, avrà validità ed efficacia sia per la prima convocazione sia per la seconda convocazione dell'Assemblea separata.

Dei voti espressi per corrispondenza, anche elettronica, oppure con modalità telematica ovvero, ancora, mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, si darà atto nel verbale di ciascuna Assemblea separata.

Con la deliberazione di convocazione delle Assemblee separate, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, di volta in volta, quali delle suddette modalità di espressione del voto adottare, anche contemporaneamente tra loro.

Ogni socio ha diritto di intervenire all'Assemblea separata del Presidio Soci di cui fa parte o, se convocata, a quella del punto vendita in cui è iscritto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio dello stesso Presidio o dello stesso punto vendita.

Ogni socio può rappresentare un altro socio; le deleghe sono menzionate nel processo verbale e conservate agli atti della società. La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante; non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Cooperativa o di società da essa controllate. La delega è sempre revocabile.

Art. 33 - Delegati

I delegati eletti dalle Assemblee separate al fine di intervenire all'Assemblea generale, devono essere soci.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione delle Assemblee separate, stabilisce, di volta in volta, il numero dei delegati che può essere eletto da ciascuna Assemblea separata, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.

Il numero di delegati che può essere eletto da ciascuna Assemblea separata viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri idonei, allo stesso tempo, sia ad assicurare la proporzionalità del loro numero rispetto alla base sociale di riferimento sia a garantire, in ogni caso, la rappresentatività territoriale mediante l'elezione di almeno un delegato per ciascuna Assemblea separata e, comunque, di almeno due delegati per ciascuna Provincia.

Ciascun delegato rappresenta proporzionalmente i soci dell'Assemblea separata ed è portatore, sempre proporzionalmente e con vincolo di mandato, dei voti favorevoli, contrari e astenuti di ciascuna deliberazione come risultanti dalla lettera di delega sottoscritta dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea separata. Contestualmente all'elezione dei delegati, l'Assemblea separata nomina i delegati supplenti conformemente ai seguenti criteri: un delegato supplente, nel caso in cui i delegati effettivi eletti siano da uno a cinque; due delegati supplenti, nel caso in cui i delegati effettivi eletti siano da sei a quattordici; tre delegati supplenti, nel caso in cui i delegati effettivi eletti siano quindici o più di quindici. I delegati supplenti sostituiranno i soci delegati in caso di loro impedimento a partecipare, per qualsiasi motivo, all'Assemblea generale.





Art. 34 - Impugnabilità delle deliberazioni

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee, ordinaria o straordinaria, cui sono preordinate.

TITOLO VI PRESIDI SOCI

Art. 35 - Presidi Soci

I soci della Cooperativa sono organizzati in Presidi Soci costituenti unità organiche del corpo sociale.

I Presidi sono costituiti dal Consiglio di Amministrazione e allo stesso rispondono del loro operato.

Ogni Presidio comprende un numero di soci non inferiore a mille.

In caso di riduzione al di sotto di tale soglia il Consiglio stesso assegna i soci al Presidio più vicino.

Art. 36 - Finalità

L'istituzione dei Presidi Soci è finalizzata a:

- a) rafforzare tra i soci il vincolo associativo tipico dall'organizzazione cooperativa per migliorare la divulgazione e il perseguimento dei principi ed obiettivi del presente statuto;
- b) invogliare l'interesse e facilitare il coinvolgimento dei soci nella predisposizione dei suoi programmi a tutela dei consumatori, della promozione della mutualità e della funzione sociale della Cooperativa;
- c) favorire la più ampia partecipazione dei soci alle Assemblee separate;
- d) consolidare i rapporti organici del Consiglio di Amministrazione con la base sociale dislocata sul territorio.

Art. 37 - Organi

Sono organi del Presidio Soci: l'Assemblea, il Direttivo di Presidio e il Coordinatore di Presidio. Modalità elettive, compiti, funzioni ed in genere l'ordinamento e l'attività dei Presidi Soci sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 38 - Consiglio Generale

Ai fini di consentire una più ampia partecipazione attraverso momenti collegiali di informazione di confronto e di proposta, è costituito quale organo consultivo il Consiglio Generale.

Esso è disciplinato dal Regolamento di cui al precedente art. 37.

TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 39 - Composizione

Il numero dei Consiglieri è determinato dall'Assemblea e non può essere inferiore a 21 né superiore a 30.

Gli Amministratori devono essere soci o indicati dai soci non persone fisiche, in regola con il versamento della quota e non debitori della Cooperativa a qualsiasi titolo.

L'Assemblea ha facoltà di derogare a quanto sopra eleggendo un numero massimo di tre Consiglieri non soci scelti tra personalità espressione di competenze utili agli scopi della Cooperativa.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono, gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Gli Amministratori sono rieleggibili a sensi dell'art. 2542 c.c.; ogni mandato si compone di tre esercizi. Gli Amministratori che, senza giustificato motivo non partecipano a quattro sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390 c.c., primo comma, gli Amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Entro trenta giorni i Consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui segue l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 40 - Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente, il quale inoltre lo convoca quando lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o da almeno un quarto dei Direttivi dei Presidi Soci, con indicazione delle materie da trattare.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché siano fornite ai Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'avviso, che può essere inoltrato a mezzo lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo, deve contenere gli argomenti da trattare e pervenire ai componenti cinque giorni prima della riunione, tranne nei casi di urgenza, nei quali è sufficiente un solo giorno.

L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità a voto palese, prevale la volontà del Presidente mentre la deliberazione si considera non approvata se il voto è segreto. Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal Consiglio stesso su proposta di un Consigliere quando si tratti di questioni riguardanti Amministratori, Sindaci o loro parenti o affini sino al terzo grado. Nelle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi soci, il recesso e l'esclusione, la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il Consiglio con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.





Art. 41 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale;
- c) provvede agli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative, delibera la fusione per incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento dalla cooperativa, può istituire o sopprimere sedi secondarie (art, 2365 c.c. secondo comma);
- d) delibera, in luogo dell'Assemblea straordinaria, nella materia fallimentare di cui agli artt. 152, 161,187, 214 r.d.16 marzo 1942, n. 267;
- e) indica, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio i criteri specificatamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, illustra, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni.

f) il Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione del bilancio preventivo della cooperativa, o di significative variazioni dello stesso, è tenuto a chiedere parere preventivo al Consiglio Generale sulle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziati-ve commerciali destinate ai soci o, più in generale benefici destinati a questi ultimi.

I pareri del Consiglio Generale non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma questo, in caso di mancato accoglimento dei pareri, è tenuto a motivare al Consiglio Generale il provvedimento di mancato accoglimento.

Art. 42 - Presidente, comitato esecutivo, deleghe

Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente e uno o più Vice presidenti, indicando in quest'ultimo caso, chi sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Consiglio può delegare sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o eventualmente ad un Comitato esecutivo composto da suoi membri, dettando al contempo contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega e determinando, ove lo ritenga opportuno, in accordo con il Collegio Sindacale, le relative remunerazioni; resta ferma la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega. Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci, né le materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381 c.c.. Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati informazioni sulla gestione della società.



Art. 43- Comitato di Direzione

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare uno o più Direttori per i diversi settori aziendali determinandone le attribuzioni, le responsabilità e le relative retribuzioni.

Il Consiglio ha altresì facoltà di istituire, fissandone compiti e modalità di funzionamento, un Comitato di direzione composto dal Presidente, da uno o più Vice presidenti e dai responsabili delle principali direzioni aziendali. I Direttori componenti il Comitato di direzione partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Presidente può, se lo ritiene opportuno per la specificità degli argomenti da trattare, invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione altri direttori e dirigenti non facenti parte del Comitato di direzione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 44 - Composizione

Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque membri effettivi; l'Assemblea inoltre nomina due Sindaci supplenti i quali subentrano a quelli effettivi in caso di morte, rinuncia, decadenza.

Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; se i rimanenti non sono iscritti nel predetto Registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. I Sindaci e il Presidente restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili dall'Assemblea, che ne stabilisce la retribuzione annua, determinandola all'atto della nomina e per l'intera durata dell'ufficio; possono essere revocati solo per giusta causa.

Art. 45 - Doveri del Collegio e dei Sindaci

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci, che delibera a maggioranza dei presenti.

I Sindaci devono inoltre assistere alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento.

Art. 46 - Poteri dei Sindaci

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.



TITOLO VIII



TITOLO IX

CONTROLLO CONTABILE

Art. 47 - Incarico, durata e revoca

Il Controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione iscritta al registro istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'assemblea della Cooperativa, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l'incarico, che ha durata di tre esercizi, e determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l'intero periodo. La revoca può avvenire solo per giusta causa.

Art. 48 - Funzioni del controllo contabile

Il soggetto cui è attribuito il controllo contabile:

- a) verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- b) verifica altresì se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato con apposita relazione;

Il soggetto che esercita il controllo contabile può chiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Il Collegio sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 49 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari

La Cooperativa può emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli art. 2420 e seguenti, cod.civ.. In tal caso, con regolamento approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

ARBITRATO E DISPOSIZIONE FINALE

TITOLO XI

Art. 50 - Arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile territorialmente competente il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

L'Arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina, in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno in capo alla parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 51 - Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale straordinaria dei delegati di Nova Coop società cooperativa tenutasi il 28 marzo 2023, come da verbale rogito Notaio Claudio Limontini di Novara Rep. 20.727 raccolta 13997 del 28 marzo 2023.



REGOLAMENTO DEI PRESIDI SOCI **CON ANNESSO REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLA** **COMMISSIONE ELETTORALE,** **DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO** **SINDACALE E DEL COORDINATORE DI PRESIDIO**

Art. 1 - Funzioni

Il Presidio soci è l'istanza organizzativa di base della Cooperativa. La sua autonomia operativa rientra nel quadro degli orientamenti e delle scelte della Cooperativa e del Movimento cooperativo di consumatori. Esso costituisce lo strumento fondamentale per la partecipazione dei soci alla vita ed all'attività della Cooperativa, svolge un ruolo propositivo, consultivo e di verifica, contribuisce ad elaborare e realizzare gli obiettivi economici e sociali ed opera per un maggior coinvolgimento dei consumatori nella politica Cooperativa. Esso si propone e realizza, attraverso i suoi organi, i seguenti compiti:

a) conoscere e divulgare i principi, le finalità e le politiche della cooperazione e favorire l'adesione di nuovi soci;

b) consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa e promuovere, nel territorio di competenza, ogni utile iniziativa per favorire la partecipazione in collaborazione con i Responsabili della Direzione Politiche Sociali della Cooperativa;

c) contribuire a definire le politiche e le scelte della Cooperativa attraverso il recepimento delle esigenze dei consumatori, le proposte di opportunità di sviluppo e di ristrutturazione della rete di vendita, suggerimenti e proposte di miglioramento della funzionalità della rete vendita nel territorio di competenza; a questo scopo i Presidi Soci promuovono, tra l'altro, incontri con i Responsabili dei negozi e presentano nelle sedi e nei tempi stabiliti proposte ed osservazioni documentate agli organi della Cooperativa;

d) contribuire a definire programmi di attività, nel quadro degli indirizzi aziendali, volti a:

- promuovere l'immagine e favorire le iniziative che la Cooperativa realizza in coerenza con i suoi scopi sociali;

- realizzare le iniziative necessarie per far conoscere i servizi che complessivamente la Cooperativa rivolge ai soci

- attuare iniziative in favore della informazione, formazione ed orientamento dei consumatori per la qualificazione dei consumi e la tutela della salute anche attraverso la salvaguardia dell'ambiente in collaborazione con i Responsabili di Zona Politiche Sociali;

- realizzare iniziative culturali, solidaristiche, ricreative, turistiche volte a fornire ai soci ed ai consumatori qualificate occasioni di incontro e di aggregazione;

e) promuovere e consolidare, nel contesto territoriale e sociale in cui opera ed in coerenza con le linee strategiche approvate dal CDA, tutti i rapporti utili allo sviluppo delle iniziative della Cooperativa, con gli enti locali, gli organi del decentramento amministrativo, le

istituzioni scolastiche, le associazioni di consumatori e ambientaliste, le associazioni culturali e del tempo libero e quelle associazioni ed organizzazioni in genere attive nella difesa dei consumatori e dell'ambiente, curando all'interno delle linee guida definite i rapporti con gli strumenti di informazione locale al fine di consentire la massima diffusione delle iniziative della Cooperativa e del Presidio Soci stesso in stretta collaborazione con i Responsabili di Zona Politiche Sociali e la funzione aziendale preposta;

f) facilitare l'organizzazione e lo svolgimento delle Assemblee separate per favorire la partecipazione dei soci.

Il Presidio Soci risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione; in caso di dissenso sulle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione può chiedere un incontro allo stesso Consiglio o agli organi delegati. Il parere ultimo del Consiglio di Amministrazione determina decisioni finali alle quali il Presidio dovrà attenersi.

Art. 2 - Organi

Sono organi del Presidio Soci

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Direttivo di Presidio
- 3) Il Coordinatore di Presidio

Art. 3 - Assemblee

Le Assemblee dei Presidi soci sono di due tipi:

- a) separate, preliminari all'Assemblea generale;
- b) autonome.

Le Assemblee separate sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e sono disciplinate dall'art. 31 dello Statuto Sociale; è comunque obbligatoria una convocazione annuale, prima dell'Assemblea generale, per discutere il bilancio consuntivo della Cooperativa.

Le Assemblee autonome sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, o da un suo organo delegato, anche su richiesta del Direttivo di Presidio o di un decimo dei soci del Presidio, per discutere su temi di carattere generale inerenti l'attività della Cooperativa e del Movimento cooperativo di consumatori e per trattare argomenti di propria competenza previsti nello Statuto e nel presente regolamento.

Per le Assemblee autonome valgono le seguenti norme:

- a) la convocazione avviene a mezzo di manifesti affissi nei punti di vendita almeno 10 giorni prima e con altre forme ritenute idonee;
- b) l'avviso di convocazione contiene data, ora e luogo di convocazione e l'ordine del giorno;
- c) possono partecipare anche non soci, ma le deliberazioni vengono prese dai soci iscritti da almeno tre mesi;
- d) non è prevista la possibilità di delega;
- e) sono valide qualunque sia il numero di soci presenti e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta e in forma palese;





f) vengono eletti un Presidente ed un Segretario che firmano il verbale che verrà trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee di Presidio.

Art. 4 - Direttivo di Presidio

(composizione, elezione, durata, sostituzioni, decadenza)

Il Presidio soci è coordinato collegialmente da un Direttivo composto, come deliberato dall'Assemblea di Presidio, con numero minimo 9 e massimo 20 soci. L'elezione del Direttivo avviene con i criteri ed i metodi stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle seguenti indicazioni:

- in caso di non raggiungimento del numero minimo di soci candidati al Direttivo il Consiglio di Amministrazione potrà proporre l'unione dei presidi secondo criteri geografici e amministrativi; nel caso di superamento del numero massimo di candidati al Direttivo, le Assemblee separate dei Presidi oggetto di riunione potranno deliberare la deroga al numero massimo dei componenti del Direttivo;
- normalmente viene eletto dall'Assemblea dei soci con voto palese; può essere richiesta la nomina a scrutinio segreto da parte di un decimo dei presenti all'Assemblea. In questo caso l'elezione avviene successivamente presso il punto di vendita con i criteri ed i metodi stabiliti dal CDA;
- può essere prevista, anche su indicazione del Direttivo uscente, l'elezione a punto di vendita mediante consultazione con voto segreto su lista unica rivolta a tutti i soci, che possono esprimere preferenze individuali sino ad un massimo di due terzi dei soci da eleggere.

Il Direttivo dura in carica tre anni ed il numero dei suoi componenti può essere integrato dall'Assemblea; i suoi membri sono rieleggibili. L'anno di rinnovo del Direttivo non deve coincidere con quello del rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Direttivo sostituisce i componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, tenendo conto delle indicazioni emerse dalle elezioni del Direttivo stesso; solo se viene a mancare la maggioranza dei componenti si procede all'integrazione con elezioni parziali. In ogni caso i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza naturale.

I componenti del Direttivo dovranno essere soci della Cooperativa da almeno un anno, interagire un rapporto mutualistico con la Cooperativa nell'anno solare precedente.

I componenti assenti ingiustificati per tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dall'incarico con decisione del Direttivo. La giustificazione si intende tale se viene comunicata al Responsabile di Zona Politiche Sociali e/o al Coordinatore via mail o telefono o in forma scritta e deve essere messa a verbale.

Se nell'arco di un anno solare le assenze di un componente del Direttivo anche se giustificate superano il 50% delle riunioni di Direttivo che si sono svolte, il componente verrà dichiarato automaticamente decaduto tranne che dimostri comprovati ed oggettivi gravi impedimenti, valutati tali dal Direttivo stesso.

I componenti del Direttivo sono tenuti al rispetto delle previsioni Statutarie e del presente Regolamento e in caso di violazione delle stesse il Consiglio di Amministrazione valuterà l'eventuale esclusione dal Direttivo.

Art. 5 - Direttivo di presidio

(compiti e funzionamento)

Il Direttivo di presidio svolge le funzioni previste all'art. 1 del presente regolamento. Elege tra le candidature presentate dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 12 bis del regolamento per la nomina del Coordinatore di Presidio, il proprio Coordinatore e tra i suoi componenti un Segretario ed un Vice coordinatore. Può costituire gruppi o commissioni di lavoro su specifici argomenti allargandone la partecipazione ad altri soci e collaboratori esterni.

Il Direttivo deve essere convocato dal Coordinatore di Presidio in accordo con il Responsabile di Zona Politiche Sociali o dal Responsabile di Zona stesso o in caso di necessità, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o altro Consigliere delegato.


Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti e le deliberazioni sono assunte a voto palese con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Alle riunioni possono partecipare sempre i Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa ed è invitato il Responsabile del punto di vendita. Il Segretario redige il verbale delle riunioni che viene inviato in copia al Responsabile della Direzione Politiche Sociali. Al fine di consentire un corretto svolgimento delle funzioni del Direttivo, la Cooperativa assicura un corretto e tempestivo flusso di informazioni. I Direttivi possono riunirsi a livello zonale, d'intesa con il Responsabile della Direzione Politiche Sociali.

Art. 6 - Risorse dei Presidi Soci

Nel bilancio di previsione annuale sono destinate le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività dei Presidi Soci. Esse sono ripartite sulla base di criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione, che opererà i necessari controlli e saranno gestite di concerto con la Direzione Politiche Sociali che si avvarrà dei collaboratori preposti.

Art. 7 - Il Coordinatore

- a) mantiene i rapporti con gli organi e le strutture della Cooperativa;
- b) coordina il Direttivo di Presidio garantendo la partecipazione ed il coinvolgimento del gruppo relazionandosi con il Responsabile di Zona Politiche Sociali;
- c) collabora con il Responsabile di Zona Politiche Sociali alla realizzazione del programma di attività concordato;
- d) rappresenta il Presidio sia all'esterno che all'interno della Cooperativa in sintonia con le politiche della Cooperativa e relazionandosi con il Responsabile di Zona Politiche Sociali;
- e) è responsabile dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione del Presidio di concerto con il Responsabile di Zona Politiche Sociali;
- f) partecipa alla Conferenza dei Coordinatori di Presidio convocati dal Responsabile della Direzione Politiche Sociali per gli opportuni aggiornamenti/informazioni;





g) sulla base della programmazione stabilita concorda con il Responsabile di Zona Politiche Sociali l'utilizzo degli spazi soci e della sala soci ove presente.

In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore tutte le sue mansioni spettano al Vice coordinatore o al Responsabile di Zona Politiche Sociali.

Il Coordinatore può essere altresì revocato, ricorrendo gravi e comprovati motivi, dal CDA. Eventuali ricorsi contro la revoca possono essere presentati all'Associazione Regionale delle Cooperative di Consumatori che nominerà un amichevole compositore che, dopo aver ascoltato le parti, con libertà di forme, ma garantendo il rispetto del contraddittorio, delibererà in maniera insindacabile.

Nel caso di cessazione del Coordinatore di Presidio per decadenza, decesso, dimissioni o revoca il Direttivo di Presidio, sentito il parere della Commissione Elettorale elegge nell'ambito dei propri componenti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per la carica di Coordinatore di Presidio, un nuovo Coordinatore. Il Coordinatore di Presidio così eletto durerà in carica per il tempo residuo del mandato.

Art. 8 - Articolazione dei Presidi Soci

I Presidi Soci, per esigenze funzionali e partecipative, possono articolarsi territorialmente per aree tematiche.

Art. 9 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è un organismo consultivo e di raccordo con le istanze di base. Ha il compito di esprimere valutazioni e indicazioni sull'andamento della Cooperativa ed in particolare in occasione della formazione del bilancio di previsione e del consuntivo, dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi di attività sociale.

È composto dai Coordinatori di Presidio, dai Vice coordinatori e dai Segretari dei Presidi Soci ed è convocato dal Consiglio di Amministrazione, o da un suo organo delegato, almeno una volta l'anno; può essere inoltre convocato su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Il Responsabile della Direzione Politiche Sociali può convocare i membri del Consiglio generale per zone.

Art. 10 Norme Finali e Transitorie

Il Consiglio di Amministrazione adotta le necessarie deliberazioni per rendere applicabili le norme, di cui all'art. 4 del presente regolamento, relative alla scadenza alternata del Consiglio di Amministrazione con quella dei Direttivi di Presidio.

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio di Amministrazione, e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei delegati Nova Coop il giorno 30 marzo 2021.

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL COORDINATORE DI PRESIDIO

Nomina della Commissione Elettorale

1. Ai sensi dell'art.28 dello Statuto sociale la Commissione Elettorale è nominata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria nell'anno che precede la scadenza delle cariche sociali. La proposta di composizione è fatta all'Assemblea in armonia con quanto previsto negli articoli 3-4-5-6-7-8-9-10 che seguono.

2. La Commissione Elettorale rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

Composizione

3. Sono membri di diritto della Commissione Elettorale il Presidente della Cooperativa e il Presidente della Associazione Regionale delle Cooperative di Consumatori o, qualora l'A.R.C.C. non sia operante, il Presidente della Lega Coop Piemonte.

4. Allo scopo di accrescere il coinvolgimento della base sociale nel processo di elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Cooperativa, la nomina dei restanti componenti della Commissione Elettorale è demandata ai Presidi Soci raggruppati in Collegi Elettorali formati come segue:

- Collegio dei Presidi dell'area di Torino;
- Collegio dei Presidi dell'area di Novara e Verbania e dell'area Lombarda;
- Collegio dei Presidi delle aree di Alessandria e Cuneo;
- Collegio dei Presidi delle aree di Biella, Vercelli ed Asti.

5. I Collegi Elettorali sono composti dai membri dei Direttivi dei Presidi Soci negli stessi raggruppati.

6. I Collegi Elettorali sono convocati dal Responsabile della Direzione Politiche Sociali che coordina lo svolgimento delle riunioni.

7. I quattro Collegi Elettorali esprimono complessivamente un numero di Commissari indicati a comporre la Commissione Elettorale non inferiore a 6 e non superiore a 8. Entro tali limiti ogni Collegio può eleggere un differente numero di Commissari.

Il numero di Commissari di diritto per ciascun Collegio è definito in base al peso calcolato sui parametri costituiti dal numero di soci, dall'ammontare del prestito sociale e da quello delle vendite annue ascrivibili al Collegio stesso.

Per il calcolo si considerano i dati al 31/12 dell'esercizio precedente.

Ai sopracitati tre parametri viene applicato un differente fattore di ponderazione al fine di attribuire maggior peso al parametro soci (fattore 0,4) rispetto agli altri due parametri (per entrambi fattore 0,3). Ciascun Collegio esprime un Commissario per ogni 20% o frazione del peso dello stesso Collegio come sopra determinato.



8. Possono accedere alla carica di membro della Commissione Elettorale le persone fisiche iscritte a libro soci da almeno tre anni che siano membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Cooperativa o che facciano parte del Consiglio Generale e che abbiano usufruito degli scambi mutualistici con la Cooperativa nell'ultimo anno.

9. I membri della Commissione Elettorale espressione dei Collegi Elettorali non sono eleggibili nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio Sindacale e come Coordinatori di Presidio.

10. Ogni persona in possesso dei necessari requisiti può presentare al Presidio Soci di appartenenza la propria candidatura a membro della Commissione Elettorale.

La candidatura deve pervenire al Presidio almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta del Collegio Elettorale nel quale la stessa è accorpata.

Ogni Presidio deve far pervenire al Responsabile della Direzione Politiche Sociali l'eventuale elenco dei candidati almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta di cui sopra.

Il Responsabile della Direzione Politiche Sociali, verificata la sussistenza dei requisiti dei candidati, forma le liste degli aspiranti Commissari distinte per Collegio Elettorale di appartenenza.

Convocazione e Presidenza della Commissione Elettorale

11. La Commissione Elettorale è convocata e presieduta dal Presidente dell'A.R.C.C. o dal Presidente della Lega Coop Piemonte qualora l'Associazione Regionale del settore non sia più operante. In caso di impedimento è convocata e presieduta dal Presidente della Cooperativa. Il Responsabile della Direzione Politiche Sociali partecipa alle riunioni della Commissione in veste di Segretario.

Compiti della Commissione Elettorale

12. La Commissione Elettorale verificati i requisiti delle candidature presentate e la relativa coerenza con i criteri definiti dal presente Regolamento ai sensi degli art. 39 e 44 dello Statuto sociale, forma le liste dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale da sottoporre al voto delle Assemblee Separate dei soci. In caso di dimissioni di uno o più Amministratori propone le cooptazioni sostitutive al Consiglio di Amministrazione da sottoporre al voto della prima Assemblea.

12. bis La Commissione Elettorale nell'anno di rinnovo dei Presidi Soci vaglia le autocandidature pervenute alla carica di Coordinatore di Presidio con i criteri stabiliti dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto Sociale e presenta a ciascun Direttivo di Presidio un numero massimo di tre candidature per l'elezione del Coordinatore. La Commissione Elettorale è supportata in questo compito dai Responsabili di Zona Politiche Sociali e dal Responsabile Direzione Politiche Sociali.

Le decisioni della Commissione Elettorale sono insindacabili.



Criteria per la composizione della lista dei candidati al C.d.A.

13. Ciascun soggetto persona fisica, che sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e statutarie in materia e sia iscritto a libro soci da almeno tre anni, ed abbia usufruito dello scambio mutualistico con la Cooperativa nell'ultimo anno solare o con sue controllate a ciò destinate può presentare alla Commissione la propria candidatura.

Costituisce elemento preferenziale per essere inseriti nella lista l'aver precedentemente ricoperto cariche sociali all'interno della Cooperativa, in altre cooperative, nelle rispettive Associazioni di rappresentanza, in organizzazioni no profit e del volontariato.

La candidatura deve essere accompagnata da una scheda identificativa contenente il curriculum del candidato e da apposita dichiarazione con la quale lo stesso certifica l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni normative e statutarie in materia. Le autocandidature dei soci non possono comporre più dell'80% della lista dei candidati. Il restante 20% è composto da candidati indicati direttamente dalla Commissione Elettorale. In osservanza dell'art. 39 dello Statuto sociale, in deroga a quanto sopra, tre candidati possono essere non soci, scelti dalla Commissione tra personalità indipendenti espressione di competenze utili agli scopi della Cooperativa. Nell'individuazione dei componenti la lista, la Commissione tiene conto della rappresentatività territoriale degli stessi.

14. La Commissione Elettorale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle candidature dei Soci.

15. Tanti soci che rappresentino almeno il due per cento degli iscritti al relativo libro al 31 dicembre dell'esercizio precedente, possono presentare alla Commissione Elettorale una lista alternativa che deve pervenire alla Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di prima convocazione della prima delle Assemblee Separate. A pena di decadenza:

- la lista deve essere composta da un numero di candidati conforme all'art. 39 dello Statuto sociale e deve essere accompagnata dall'elenco dei nominativi di tutti i soci che la presentano, corredato, per ciascuno di essi, della relativa firma e del numero di iscrizione a libro soci;
- tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di Legge e di Statuto e nessuno di essi deve fare parte della lista formata dalla Commissione;
- la lista deve altresì essere accompagnata dalla scheda identificativa di ciascun candidato, contenente il relativo curriculum e corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 13, comma terzo del presente Regolamento.

La Commissione Elettorale esamina la lista per verificare che presenti i requisiti necessari per essere ammessa al voto assembleare.





Criteria per la composizione della lista dei candidati al Collegio Sindacale

16. La Commissione Elettorale in osservanza delle disposizioni di legge e di Statuto compone la lista per l'elezione del Collegio Sindacale che, accompagnata dal Curriculum di ciascuno dei candidati e dalle dichiarazioni per gli stessi prescritte, sarà sottoposta alle assemblee separate dei soci.

Criteria per la composizione della lista dei candidati a Coordinatore di Presidio

17. La Commissione Elettorale supportata dal Responsabile Direzione Politiche Sociali e dai Responsabili di Zona Politiche Sociali vaglia le candidature pervenute e compone la lista composta da un numero massimo di tre candidature da sottoporre ai Direttivi di Presidio.

Il Coordinatore di Presidio dovrà essere iscritto al libro soci da almeno due anni ed aver usufruito dello scambio mutualistico con la Cooperativa nell'ultimo anno solare. Costituirà titolo preferenziale aver partecipato alle attività dei Presidi o aver svolto attività in organizzazioni di rappresentanza o di volontariato.

La Commissione Elettorale fissa i termini e le modalità di presentazione delle candidature.

L'elezione del Coordinatore all'interno della rosa proposta dalla Commissione Elettorale avverrà a voto segreto da parte dei componenti il Direttivo del Presidio e verrà eletto chi raccoglie il maggior numero di voti.

Modalità di votazione e disposizioni finali

18. La votazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene con le modalità previste dallo Statuto e dalla legge vigente. Risulterà nominata la lista che abbia ottenuto la maggioranza di voti dei soci partecipanti alle Assemblee separate.

19. Nell'ipotesi che la lista o le liste dei candidati non ottengano il consenso della maggioranza dei soci partecipanti alle Assemblee Separate, la Commissione Elettorale decade e l'Assemblea dei delegati nomina una nuova Commissione che entro sessanta giorni, in coerenza con il presente Regolamento, dovrà concludere la procedura per il rinnovo degli organi sociali scaduti. Il Consiglio di Amministrazione, rimasto in carica in prorogatio, convocherà una nuova Assemblea dei Soci con lo stesso punto all'O.d.G.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei delegati Nova Coop il giorno 30 marzo 2021.

REGOLAMENTO RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Art. 1

In attuazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché del Regolamento di Legacoop nazionale (che si allega al presente) è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla legge, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio, secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia. Tale limite può essere elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso del prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla sopracitata normativa.

Art. 2

Per il migliore svolgimento dell'attività della Sezione di Prestito Sociale, il Comitato di Direzione decide l'apertura di relativi Uffici presso i negozi e le Sedi della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) estratto della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- b) estratto delle relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) il Regolamento del prestito sociale di Legacoop nazionale;
- d) articolo 4 dello Statuto Sociale;
- e) il presente regolamento;
- f) il foglio informativo analitico;
- g) la comunicazione del CdA che espone i risultati dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del Regolamento in materia di prestito da soci, ed illustra l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.

Art. 3

La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche iscritte nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.





Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.
Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Art. 4

La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto f) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6

Alla stipula del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

Art. 7

I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici e dietro presentazione dello stesso.

I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio. Tali operazioni devono essere annotate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato identificato a mezzo codice operatore.

La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Art. 8

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati.

Art. 9

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e relativo controllo.

Art. 10

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto

Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla Sezione Prestito Sociale di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Art. 11

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito ha termine e le somme prestate cessano di produrre interessi e restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12

Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti, o con modalità differenti purché i relativi fondi provengano da rapporti bancari e/o postali intestati al titolare del libretto. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Art. 13

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci. Anche a tal fine, un ammontare predefinito dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili. Tale ammontare è fissato, a decorrere dal terzo anno di applicazione del presente regolamento (2018) e per gli anni successivi, ad un valore pari al 50%. Per il primo anno (2016), il valore di tale ammontare non potrà essere inferiore al 30% mentre per il secondo anno (2017) non dovrà essere inferiore al 40%.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o modalità equipollenti. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il





prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.

Il Socio o il suo delegato deve firmare quietanze per i prelevamenti nonché, per convalida, i versamenti. La chiusura del libretto può essere richiesta solo dal Socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega. La Cooperativa non potrà essere ritenuta responsabile per le operazioni effettuate da delegato del Socio deceduto in caso di mancata notifica del decesso.

Art. 15

Ogni condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e indicata nel foglio informativo analitico.

Il foglio informativo analitico vigente è a disposizione dei Soci prestatori presso tutti i locali di raccolta del prestito.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 16

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 17

Gli interessi sul prestito dei Soci, se in contanti o assegno circolare, sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento - o tre giorni successivi se con assegno bancario - e sono dovuti fino a quello del prelevamento. Gli stessi sono calcolati annualmente e accreditati sul relativo conto, al netto della vigente ritenuta fiscale. Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il prestito supera il limite di cui all'articolo 4, l'eccedenza non produce interessi ed è mantenuta a disposizione del Socio che sarà prontamente informato.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione determina l'importo del saldo al di sotto del quale non sono riconosciuti interessi. Il detto importo è riportato sul foglio informativo analitico.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 19

Il prestito dei Soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art.1. La nota integrativa dovrà altresì riportare:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria. In ogni caso non potrà essere immobilizzato in beni immateriali, immobili, attrezzature, impianti e partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati, più del 30% del prestito raccolto tra i soci. La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito. Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.

CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 20

La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 19.

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, dalla società di revisione.



Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 23, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.

Art. 21

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

Art. 22

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

In tale comunicazione, inoltre, la cooperativa:

- espone i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 20 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre norme del presente Regolamento;
- illustra l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.

Art. 23

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 19 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%) e art. 22 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 20, rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad

attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale.

Qualora il termine di cui al precedente comma sia decorso infruttuosamente, il Collegio sindacale deve:

- riferire a Legacoop secondo le procedure previste dal “Regolamento Legacoop del Prestito Sociale”;
- riferire, nell’ambito della propria relazione di cui all’articolo 2429 c.c., sia le violazioni rilevate, sia la mancata adozione da parte del CdA di misure atte a rimuoverle.

Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio Sindacale deve convocare l’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2406 c.c.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di delegare al Comitato Esecutivo, se nominato, tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento e di apportare allo stesso le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Art. 25

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il CdA certifica l’avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 26

La cooperativa si riserva la possibilità di variare i tassi di interesse e le altre condizioni. Le variazioni saranno comunicate e messe a disposizione dei soci mediante una o più delle seguenti modalità: affissione nei punti di vendita, principali mezzi di comunicazione (anche digitali e telematici) di cui la Cooperativa si avvale oppure ulteriori mezzi di comunicazione che garantiscano la migliore e più agevole diffusione.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il presente regolamento è stato approvato dall’assemblea generale dei delegati Nova Coop il giorno 28 marzo 2023.

(vedere Allegato del Regolamento del Prestito Sociale delle Cooperative ai sensi dell’articolo 40, lettera B, dello Statuto di Legacoop nazionale.)





ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE DELLE COOPERATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, LETTERA B), DELLO STATUTO DI LEGACOOOP NAZIONALE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Oggetto del presente Regolamento, in coerenza con le Linee Guida approvate dalla Direzione nazionale di Legacoop il 6 novembre 2014, è la disciplina delle modalità e delle condizioni con le quali viene esercitata un'attività di controllo nei confronti delle cooperative aderenti a Legacoop nazionale che raccolgano prestito sociale nel rispetto del Regolamento di cui all'ALLEGATO 1 (di seguito Regolamento P.S.), e di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia.

Scopo del Regolamento è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro cooperative, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione del prestito sociale nei confronti dei soci e dei terzi, ponendo in capo al consiglio di amministrazione (o al consiglio di gestione) della cooperativa obblighi informativi sull'andamento del prestito medesimo, il suo impiego e lo stato economico, finanziario e patrimoniale della cooperativa.

A tal fine, si introducono modelli di monitoraggio e controllo del fenomeno, nonché indicatori di anomalie rilevanti delle singole cooperative, volti a identificare "situazioni qualificate" in presenza delle quali le cooperative debbano procedere ad interventi correttivi.

Articolo 2 – Obbligo delle cooperative aderenti di adozione del Regolamento

Fermo restando l'obbligo di adottare l'allegato Regolamento da parte di ogni cooperativa aderente a Legacoop nazionale, l'esercizio del controllo risponde a criteri di proporzionalità rispetto alla complessità dell'organizzazione aziendale, alle dimensioni della cooperativa ed al volume del prestito sociale raccolto.

A tal fine, gli obblighi cui le cooperative aderenti si sottopongono sono così distribuiti:

- a) in caso di raccolta di prestito sociale inferiore a cinquantamila euro: le cooperative debbono adottare il "Regolamento P.S.";
- b) in caso di raccolta di prestito sociale da cinquantamila a due milioni di euro: le cooperative debbono istituire l'organo di controllo, indipendentemente dalla previsione di cui all'articolo 2543 del codice civile;
- c) in caso di raccolta di prestito sociale almeno pari a due milioni di euro: il controllo è esercitato dal collegio sindacale con il supporto dell'Autorità indipendente.

Qualora le cooperative abbiano l'obbligo di certificazione annuale del bilancio ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, la società di revisione partecipa, nell'ambito delle sue competenze, all'attività di controllo di cui al presente Regolamento.

Ai soci prestatori deve essere fornita, almeno una volta l'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo. In tale comunicazione, il CdA, oltre ad esporre i risultati dell'attività di vigilanza svolta dall'organo di controllo, con il concorso degli altri soggetti richiamati dal comma precedente, illustra, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del Regolamento in materia di prestito da soci, l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento. Ai fini della redazione del bilancio, il prestito sociale deve essere allocato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3 (debiti verso soci per finanziamenti) in modo tale da essere comunque distinto da eventuali altri valori ivi allocati.

Nelle cooperative di cui alla precedente lettera b), le quali facciano riferimento al quadro normativo delle SRL, i compiti di controllo interno previsti dal presente Regolamento possono essere esercitati da un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo ai sensi dell'articolo 2477 c.c.

Articolo 3 - La situazione qualificata

Per "situazione qualificata" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri prudenziali di cui al successivo comma 2, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola cooperativa e, di conseguenza, della salvaguardia del prestito dei soci.

Si ha una "situazione qualificata" qualora:

1. la gestione operativa della cooperativa sia negativa per tre esercizi consecutivi;
2. nella relazione redatta dalla società di revisione ai fini della legge 59 del 1992 vi sia un importo complessivo delle rettifiche che, qualora recepite, determini un superamento dei parametri CICR;
3. la cooperativa non rispetti la percentuale relativa al vincolo di liquidità dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale, la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa e comunque in misura non inferiore al 30%;
4. la cooperativa abbia un indice di Ricognizione Criticità Aziendali (R.C.A.) maggiore di quattro sul bilancio civilistico o sul bilancio consolidato¹.

Con riguardo al punto 3 del presente articolo, le modalità di determinazione della parte dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale da mantenere liquida sono proposte dalle Associazioni di settore di cui all'articolo 34 dello Statuto di Legacoop





nazionale in relazione alle caratteristiche delle cooperative loro aderenti, ai fini della loro valutazione ed approvazione da parte della Direzione nazionale di Legacoop, la quale approva altresì le proposte delle Associazioni di settore volte eventualmente ad introdurre nel presente Regolamento parametri più rigorosi o clausole speciali per le cooperative loro aderenti.

L'Autorità indipendente di cui al successivo articolo 4 può proporre a Legacoop nazionale l'aggiornamento dei parametri economico-finanziari in base all'esperienza maturata.

Articolo 4 - Ruolo degli organi di controllo

L'organo di controllo interno e la Società di revisione, sulla base rispettivamente di apposita delibera assembleare della cooperativa e di apposita previsione nella convenzione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, vigilano sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché dalle disposizioni statutarie e del Regolamento del P.S., anche ai fini dell'individuazione di "situazioni qualificate", proponendo i necessari correttivi.

L'organo di controllo è tenuto a redigere una relazione semestrale con la quale indica eventuali infrazioni al Regolamento, l'emergere di "situazioni qualificate" e i correttivi consigliati al consiglio di amministrazione. Nella relazione al bilancio, l'organo di controllo dovrà inserire una sezione dedicata alla rappresentazione sintetica della gestione e dell'andamento del prestito sociale da parte della cooperativa. La società di revisione svolge controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dall'organo di controllo e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento, l'emergere di "situazioni qualificate" e i correttivi consigliati al consiglio di amministrazione.

1 Per R.C.A. (Ricognizione Criticità Aziendali) si intende un indicatore elaborato annualmente da C.R.M. sulla base di dati provenienti dai bilanci, dalle risultanze della certificazione dei bilanci e dalla "Probability of Default" redatta da Bureau van Dijk.

Gli elementi che sommandosi determinano il punteggio R.C.A. sono:

- 1. R.O.C. Risultato Operativo Caratteristico, se negativo per uno o più esercizi tra gli ultimi tre (da 0 a 1,5);*
- 2. Risultato dell'esercizio, se negativo per uno o più esercizi tra gli ultimi tre (da 0 a 3);*
- 3. Gearing Ratio o rapporto tra posizione finanziaria netta (PFN) e Patrimonio Netto qualora il saldo negativo della PFN superi il valore del P.N. (da 0 a 2);*
- 4. Incidenza delle rettifiche risultanti dalla certificazione di bilancio ai fini della L.59/92 sul Patrimonio netto (da 0 a 2);*
- 5. S.P.D. "Probability of Default" redatta da Bureau van Dijk rapportata ai relativi clusters merceologici/territoriali/dimensionali (da 0 a 1,5).*

R.C.A. è redatta per tutti gli enti di cui si dispone degli elementi indicati ed è affidata ad automatismi matematici che escludono qualsiasi valutazione soggettiva.

L'Autorità indipendente è un ente collegiale composto da persone nominate dalla Direzione di Legacoop nazionale, su proposta della Presidenza, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per i revisori delle società quotate. L'Autorità esercita attività di monitoraggio nei confronti delle cooperative di cui all'articolo 2, lettera c) e si avvale, per la raccolta di informazioni, del supporto dell'organo di controllo interno e della società di revisione della cooperativa, nonché del sistema di vigilanza di Legacoop. Essa può svolgere verifiche dirette su richiesta di Legacoop nazionale. È vincolata da obblighi di riservatezza potendo comunicare le proprie valutazioni unicamente a Legacoop nazionale, che informa l'associazione di settore di appartenenza, ed alla cooperativa interessata.

L'autorità indipendente, sulla base delle informazioni raccolte, valuta se, in relazione alla struttura patrimoniale ed alle componenti finanziarie dell'attivo, l'anomalia è sostenibile per un periodo limitato, segnalando a Legacoop la difformità e continuando a vigilare sui parametri di rientro. In caso contrario, procede alla segnalazione di difformità ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 5 - Ruolo di Legacoop nazionale

Qualora gli organi di controllo rilevino, ai sensi dell'articolo 4, violazioni del "Regolamento del P.S." o l'emergere di "situazioni qualificate", ne daranno comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, invitandolo ad adottare i conseguenti rimedi e correttivi entro un dato termine².

L'organo di controllo interno, decorso infruttuosamente tale termine, dovrà adottare gli adempimenti previsti dal Codice Civile e riferire a Legacoop nazionale:

a) con riguardo alle cooperative di cui all'articolo 2, lettera b), secondo le modalità predisposte dal Coordinamento Nazionale della Vigilanza;
b) con riguardo alle cooperative di cui all'articolo 2, lettera c), per il tramite dell'Autorità Indipendente. Legacoop nazionale, ricevuta la comunicazione di una violazione del Regolamento non sanata o dell'inottemperanza ai correttivi indicati, provvederà a convocare il legale rappresentante della cooperativa, oltre all'organo di controllo e, ove coinvolte, la società di revisione o l'Autorità indipendente, per stabilire la reale sussistenza della violazione o della irregolarità riscontrata nel rispetto del principio del contraddittorio.

2 Tra i correttivi proponibili, in relazione alla raccolta e tenuta del prestito sociale, potrebbero essere interessanti e utili quelli volti a ridurre l'appetibilità del prestito sociale (con la riduzione del tasso di interessi e/o con il divieto di raccogliere prestito vincolato); la sospensione di forme pubblicitarie sul sito e sull'house organ volte a promuovere il prestito (in ogni caso va evitato qualsiasi riferimento comparativo con i conti correnti);



Se la violazione dovesse risultare sussistente, Legacoop comunicherà al Consiglio di Amministrazione della cooperativa la sanzione, determinata nel rispetto del principio di parità di trattamento e di proporzionalità³.

Articolo 6 - Sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 dello Statuto di Legacoop nazionale e dal relativo Regolamento, compreso il provvedimento di esclusione, in relazione alla gravità della violazione riscontrata, all'ammontare del prestito sociale, alla situazione patrimoniale della cooperativa, nonché alla sua condotta nel rimediare all'infrazione.

Legacoop può irrogare alla cooperativa una sanzione di natura pecuniaria, da destinare al funzionamento dell'Autorità, da un minimo di euro [3.000] ad un massimo pari allo 0,1% dell'importo del prestito sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, e comunque non superiore ad euro [100.000].

La determinazione della sanzione tra il minimo e il massimo dovrà essere effettuata tenendo conto della: (i) entità del prestito sociale cui ha fatto ricorso la cooperativa interessata; (ii) consistenza patrimoniale della cooperativa; (iii) gravità della violazione del Regolamento; (iv) opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione. La cooperativa ha l'obbligo di agire in regresso nei confronti dei suoi amministratori per il recupero della sanzione, tenendo conto della effettiva responsabilità di ognuno e sino all'importo massimo di euro [3.000] per ogni amministratore che non abbia avuto deleghe o cariche esecutive⁴.

Avverso i provvedimenti sanzionatori la cooperativa potrà presentare ricorso al Comitato dei Garanti di Legacoop nazionale che esprimerà il proprio parere nei termini e le modalità previste dallo statuto di Legacoop nazionale.

3 Attenzione: l'erogazione della sanzione non è l'effetto della presenza di una "situazione qualificata" o meglio della non rimozione della "situazione qualificata", ma della inerzia del consiglio di amministrazione e della cooperativa di fronte ai correttivi proposti dall'organo di controllo, dall'Autorità indipendente e da Legacoop in ultima istanza. Ad esempio, qualora la cooperativa non possieda il requisito del 30% di liquidità in occasione della prima fase di applicazione del Regolamento, essa dovrà avviare tutti gli atti necessari per raggiungere l'obiettivo entro un termine adeguato. Solo l'inerzia provoca la sanzione.

4 La previsione della sanzione pecuniaria in seno al presente Regolamento richiede una esplicita approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei delegati di Legacoop nazionale.

Articolo 7 - Sistema dualistico

Qualora la cooperativa abbia adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico previsto dal codice civile, le disposizioni del presente Regolamento riferite al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo si applicano rispettivamente al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza.

Articolo 8 - Norma transitoria

L'Autorità indipendente sarà istituita entro sessanta giorni dalla adozione del presente Regolamento da parte dell'Organo sociale competente di Legacoop nazionale.

È fatto obbligo per ogni cooperativa che raccolga prestito sociale di aderire al presente Regolamento entro sei mesi dalla sua adozione da parte dell'Organo sociale competente di Legacoop nazionale. Le Associazioni di settore solleciteranno in tal senso le cooperative loro aderenti. Qualora la cooperativa, nonostante la sollecitazione dell'Associazione di settore cui aderisce, non provveda ad adottare il presente Regolamento, Legacoop nazionale applicherà la sanzione della esclusione secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.



LA PRESENZA SUL TERRITORIO

TORINO

Torino

Via Livorno, 51
Corso Belgio, 151/D
Corso Molise 7/A
Piazza Respighi, 8
Via Sandro Botticelli, 85
Corso Novara, 112
Galleria S. Federico, 26
(Fiorfood)

Avigliana

Corso Laghi 84

Beinasco

Strada Torino, 34-36

Borgaro T.Se

Via Lanzo 181

Caluso

Corso Torino 51/A

Carmagnola

Via Del Porto, 21

Ciriè

Via Robassomero, 99

Chieri

Via Polesine, 2

Chivasso

Corso G. Ferraris, 191

Collegno

Via Roma, 57

Collegno

Piazza Trentin, 1

Cuorgnè

Via Salassa, 7

Giaveno

Via della Cartiera, 4/A

Nichelino

Piazza A. Moro, 50

Orbassano

Via Cervetti Cesare, 22

Pinasca

Via Sestriere, 73

Pinerolo

C.so Della Costituzione, 8

Piossasco

Via Torino, 54/1

Rivoli

Via Nizza, 15/A

San Mauro

Via Trieste, 20-22

Settimo Torinese

Via Fantina, 20/L

Strambino

Via Circonvallazione, 33

Susa

Via Donatori Sangue, 21

Volpiano

Via Trento, 135

ALESSANDRIA

Alessandria

Via Sclavo, 15

Casale M.To

Via Madre Teresa
Di Calcutta, 1

Casale M.To

Piazza A. Moro, 15

Tortona

Via Campanella, 5

Valenza

Viale B. Cellini, 185

ASTI

Asti

Via Monti, 2

BIELLA

Biella

Viale John Lennon, 4/B

Valdilana (ex Trivero)

Frazione Ponzone, 173

CUNEO

Cuneo

Via Cascina
Colombaro, 26/A

Bra

Via Senatore Sartori, 9

Savigliano

Via Galimberti, 10-12

NOVARA

Novara

Via Ugo P. Giovanola, 11
Via Fara, 43
Corso XXIII Marzo, 200

Arona

Via M. Pasubio, 6

Borgomanero

Via Della Repubblica, 1

Cameri

Via Ugo Foscolo, 32

Galliate


Via Monte Nero, 36

Oleggio

Via Novara, 99/A

Trecale

Via G. Ferraris, 38



coop

Novacoop

Nova Coop Società Cooperativa

Sede legale e operativa

Via Nelson Mandela, 4

13100 Vercelli • tel. 0161.299.111



novacoop.it



[Novacoop](https://www.facebook.com/Novacoop)



[nova_coop](https://www.instagram.com/nova_coop)



[Nova_Coop](https://twitter.com/Nova_Coop)



[NovaCoopVideo](https://www.youtube.com/NovaCoopVideo)



[Nova Coop s.c](https://www.linkedin.com/company/Nova_Coop_s.c)